

**Comune di NURAMINIS**

Provincia Sud Sardegna

Area 1 – Amministrativa**Servizio Pubblica Istruzione****PROCEDURA APERTA****PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI
ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO****a.s. 2022/2023****CIG: ZF8377F107****DISCIPLINARE DI GARA**

INDICE

- 1. ENTE APPALTANTE**
- 2. OGGETTO DELL'APPALTO**
- 3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTI**
- 4. IMPORTO A BASE DI GARA**
- 5. DURATA DELL'APPALTO – PROROGA TECNICA**
- 6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**
- 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**
- 8. AVVALIMENTO**
- 9. SUBAPPALTO**
- 10. SOPRALLUOGO**
- 11. SOGGETTO ED INDIRIZZO CUI POSSONO CHIEDERSI IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, IL BANDO DI GARA ED IL PRESENTE DISCIPLINARE, GLI ALLEGATI**
- 12. MODALITÀ DI REDAZIONE DELL'OFFERTA - TERMINI DI RICEZIONE - DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**
- 13. CONTENUTO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO**
- 14. PROCEDURA SVOLGIMENTO DELLA GARA**
- 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO**
- 16. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**
- 17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**
- 18. CLAUSOLA SOCIALE**
- 19. CHIARIMENTI**
- 20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**
- 21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

PREMESSE

Con determina/decreto a contrarre n. 77 del 08.07.2022, questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale.

La presente procedura è regolata dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e s.m.i. /, nonché la Legge n. 120 del 2020, come modificata dalla Legge n. 108 del 2021/.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e s.m.i.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Comune di NURAMINIS

CIG: ZF8377F107

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Anna Maria Marcella Simbula

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato Speciale di Appalto con i seguenti allegati:*
- 2) Bando di gara;*
- 3) Disciplinare di gara;*
- 4) Informativa GDPR;*
- 5) Modello A) di domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative*
- 6) Modello DGUE*
- 7) Modello B) Dichiarazione possesso requisiti di ordine speciale*
- 8) Modello C) di offerta economica;*
- 9) Patto di integrità;*

1. ENTE APPALTANTE

1.1 Comune di Nuraminis (SU), Piazza Municipio n. 1, c.a.p. 09024 Nuraminis (SU),
Tel. 0707058022, pec: protocollo.nuraminis@legalmail.it

2. OGGETTO DELL'APPALTO

2.1 L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico da svolgersi, a cura dell'appaltatore, con propri mezzi. Per maggiori dettagli sul servizio si rinvia al capitolato speciale d'appalto.

CPV: 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada.

2.2 Si da atto che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva).

3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTI

3.1 L'appalto viene esperito mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. C) – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e s.m.i.

3.2 La scelta del criterio del minor prezzo trova riscontro nella ripetitività del servizio oggetto dell'appalto caratterizzato dallo svolgimento quotidiano del medesimo servizio di trasporto scolastico e nell'aver l'Amministrazione definito nel capitolato le caratteristiche standardizzate e condizioni di svolgimento del servizio richiesto

3.3 La procedura avrà luogo sulla piattaforma Sardegna CAT <https://www.sardegna.cat.it> (Piattaforma telematica di negoziazione).

3.4 Ove non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto di servizi è definito dalle disposizioni del Bando di gara, del Disciplinare e dal Capitolato d'appalto.

3.5 La stazione appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

3.6 L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione del presente appalto qualora nessuna offerta venga ritenuta idonea o per sopraggiunte valutazioni.

4. IMPORTO A BASE DI GARA

4.1 L'importo a base di gara è stabilito in **€ 215,00 a giornata Iva esclusa**

Per un importo complessivo annuale presunto pari ad € 215,00 x 186 gg. = 39.990,00 IVA esclusa

4.2 L'importo è finanziato con fondi di bilancio comunale ed eventuale contributo regionale.

5. DURATA DELL'APPALTO – PROROGA TECNICA

5.1 DURATA - L'appalto, viene conferito all'aggiudicatario per il periodo di n. 1 ANNO SCOLASTICO (2022/2023) salvo risoluzione anticipata nei casi previsti nel capitolato.

5.2 PROROGA TECNICA - La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà essere in possesso di ognuno dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale:

Inesistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e di alcuna delle condizioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

b) Requisiti di idoneità professionale:

b1) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività oggetto prevalente dell'appalto (trasporto persone, servizio scuolabus, ecc);

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti soggettivi aggiuntivi per le cooperative: iscrizione all'albo delle società cooperative istituito presso il Ministero per le Attività Produttive e del territorio tenuto tramite le Camere di Commercio.

b2) Autorizzazione all'esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP), comprovata dall'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) come previsto all'art. 11 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 291 del 25/11/2011 in osservanza al Regolamento (CE) n. 1071/2009 o equivalente titolo emesso in ambito comunitario.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

c1) Fatturato minimo globale conseguito nell'ultimo esercizio nello specifico settore del servizio oggetto d'appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un importo non inferiore ad € 15.000,00 Iva esclusa;

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo globale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

oppure:

- per entrambe le fattispecie di operatori economici, una dichiarazione concernente il fatturato globale.

d) Requisiti di capacità professionale/tecnico organizzativa:

d1) Aver conseguito nell'ultimo anno scolastico (2021/2022), un'esperienza in servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto (servizio di trasporto scolastico/servizio scuolabus). Il servizio dovrà esser stato svolto con regolarità nei confronti di Enti pubblici o/o privati e con buon esito (ovvero senza

contestazioni per inadempienze ed applicazioni di penali).

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

oppure:

- originale o copia autentica dei contratti e delle relative fatture eseguiti nel periodo richiesto;

oppure:

- dichiarazione contenente un elenco delle principali forniture, effettuate nel periodo richiesto, con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

oppure:

- originale o copia autentica dei contratti e delle relative fatture eseguiti nel periodo richiesto;

oppure:

- dichiarazione contenente un elenco delle principali forniture effettuate nel periodo richiesto, con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari privati.

d.2) possesso/disponibilità, alla data di inizio del servizio, di automezzo/i, con la capienza richiesta dal presente capitolato, regolarmente revisionato ed assicurato nonché in possesso delle caratteristiche tecniche necessarie per il regolare espletamento del servizio, il tutto come previsto dal presente capitolato.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7 lett. b1)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP) di cui al **punto 7 lett. b2)** deve essere posseduto dalla mandataria e comunque da tutti i soggetti che eseguiranno i servizi oggetto della presente procedura.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7 lett. c1)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo all'esperienza di cui al precedente **punto 7 lett. d1)** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **punto 7 lett. d1)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al possesso/disponibilità del mezzo di cui al precedente **punto 7 lett. d2)** deve essere posseduto dalla mandataria.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7 lett. b1)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP) di cui al **punto 7 lett. b2)** deve essere posseduto dall'esecutore dei servizi oggetto del presente appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, con le modalità di cui all'art. 47, comma 2-bis, del Codice.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara [in alternativa, in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"] sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta / i servizi / le forniture / che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e non devono aver partecipato alla presente procedura.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. SOPRALLUOGO

È facoltativo, nel contesto della presente procedura di affidamento, un sopralluogo da parte del legale rappresentante o di un suo delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di identità – carta d'identità/patente di guida/passaporto – di quest'ultimo) per prendere visione dei luoghi siti in Nuraminis, dove si svolgerà il servizio oggetto dell'appalto, previo appuntamento da concordarsi con l'Ufficio Pubblica Istruzione – Tel. 070/7574705 – int. 701 – e-mail: segreteria@comune.nuraminis.ca.it
Il sopralluogo potrà essere effettuato, previo accordo telefonico, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 a.m. alle ore 13,00 a.m.

La mancata effettuazione del sopralluogo, non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenterà l'impedimento per l'aggiudicatario di eccepire, a qualsiasi titolo e per qualsiasi fine, la mancata conoscenza preventiva dei luoghi ove si svolgerà il servizio oggetto dell'appalto, questo neppure a giustificazione del prezzo offerto ovvero delle irregolarità e/o delle inadempienze contrattuali che dovessero eventualmente verificarsi.

11. SOGGETTO ED INDIRIZZO CUI POSSONO CHIEDERSI IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, IL BANDO DI GARA ED IL PRESENTE DISCIPLINARE, GLI ALLEGATI

Tutti i documenti di gara sono pubblicati sul sito internet www.comune.nuraminis.ca.it nella sezione Bandi e Gare, nonché nella piattaforma SardegnaCAT, e pertanto non saranno prese in considerazione, ai sensi dell'art. 74, comma 1 del Codice dei contratti, richieste di invio degli stessi.

12. MODALITÀ DI REDAZIONE DELL'OFFERTA - TERMINI DI RICEZIONE – DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

12.1 Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT.

Gli operatori economici interessati a partecipare, potranno presentare la propria offerta, purché iscritti alla piattaforma telematica SardegnaCAT (Categoria AK 29- Servizio di trasporto scolastico) ed in possesso dei requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nel presente disciplinare nonché negli altri atti di gara. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, salvo differente disposizione dell'Ente, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 82/2005.

12.2 L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente la data e l'ora risultanti sulla piattaforma SardegnaCAT, sul sito <https://www.sardegnaecat.it>. Non saranno in alcun caso presi in considerazione le istanze acquisite dalla piattaforma SardegnaCAT oltre il termine di scadenza.

12.3. La responsabilità per eventuali ritardi nell'acquisizione dell'offerta sulla piattaforma SardegnaCAT rispetto al termine indicato nel bando di gara, anche a seguito di ritardata iscrizione, rimane ad esclusivo carico del concorrente.

12.4 Le imprese concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente gara in RTI o con l'impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti richiesti, dovranno osservare le seguenti condizioni: la registrazione e l'abilitazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

12.5 Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

12.6 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni).

12.7 La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme in formato digitale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

12.8 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

12.9 Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

12.10 L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. CONTENUTO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO

13.1 L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- BUSTA "A" - Documentazione Amministrativa – "Busta di Qualifica" di cui al successivo paragrafo 13.1.1
- BUSTA "C" - Offerta Economica , di cui al successivo paragrafo 13.1.2

Ciascuna busta dovrà essere firmata digitalmente.

N.B. la documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar)

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi all'Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

Nel caso in cui le dichiarazioni contenute in ciascuna busta siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentate, dovrà essere inclusa la procura.

13.1.1- BUSTA A. - Documenti per l'ammissione (Busta di qualifica)

La BUSTA "A", Busta di qualifica, firmata digitalmente, dovrà contenere la seguente documentazione:

A1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE di cui all'art. 80,

comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice; (*si badi che al ricorso delle condizioni di cui al comma 5 lettera c) e lettera c-ter) il Concorrente è tenuto a fornire informazioni dettagliate*), resa ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando il Modello A) predisposto dall'Amministrazione, allegato al presente disciplinare, redatto in lingua italiana, dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta. Detto modulo dovrà essere dallo stesso compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale di cui all'art.1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

A2) DGUE (Documento di gara unico europeo)

Il DGUE va compilato, come da modello editabile fornito dall'Amministrazione e predisposto in linea alle istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6/1/2016.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di

avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega i seguenti documenti con firma digitale

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 lett. a) del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 7 lett. b) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto lett. c) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7 lett. d) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

A3) DICHIARAZIONE DEI REQUISITI SPECIALI resa ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando il Modello B) predisposto dall'Amministrazione, allegato al presente disciplinare, redatto in lingua italiana, dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta. Detto modulo dovrà essere dallo stesso compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale di cui all'art.1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm

A4) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 799,80, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89

comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, indicando il codice CIG del presente appalto;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (rif. D.M. 19 gennaio 2018 n. 31);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

A5) Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

A6) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 13.1.1 lett. A1)

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali

- imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto A7) potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

A7) CAPITOLATO D'APPALTO sottoscritto per accettazione

- A8) PATTO DI INTEGRITA'** dell'Ente firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o da procuratore della ditta concorrente accettandone ed osservandone senza riserva alcuna il contenuto;
Il mancato rispetto delle clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei Patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla
gara ai sensi di quanto disposto dalla
Deliberazione della Giunta regionale n. 30/16 del 16.06.2015

N.B.: Tutte le dichiarazioni rese dovranno essere firmate digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Alle dichiarazioni, inoltre dovrà essere allegata, pena esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità per ciascuno dei sottoscrittori. Pertanto la mancanza del

documento d'identità comporterà l'esclusione dalla gara.

13.1.2 BUSTA C - Offerta Economica

La BUSTA C, firmata digitalmente, dovrà contenere la seguente documentazione:

a) **L'Offerta Economica** predisposta nell'apposito campo della piattaforma SardegnaCat. **L'offerente dovrà indicare il miglior prezzo offerto sull'importo posto a base di gara.**

L'offerta economica dovrà essere presentata con arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola, ed è da intendersi I.V.A esclusa.

L'offerta economica dovrà includere apposita dichiarazione, resa come da Modello C) **OFFERTA ECONOMICA** predisposto dall'Amministrazione e dovrà contenere i seguenti elementi:

a) i costi interni per la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto A1)

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

In caso di discordanza fra l'offerta espressa nell'allegato e il "prezzo totale" indicato dall'operatore economico nella sezione offerta economica di Sardegna Cat, sarà ritenuta valida soltanto l'indicazione contenuta nell'allegato C.

14. PROCEDURA SVOLGIMENTO DELLA GARA

14.1. Le operazioni di gara avranno inizio nella data e nel luogo indicato dal bando.

Di eventuali modifiche si darà comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale dell'Amministrazione <http://www.comune.nuraminis.ca.it> sezione bandi e gare e/o sulla piattaforma SardegnaCAT.

14.2 Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte sarà nominato un apposito Seggio di gara il quale, nella data prevista per l'apertura, procederà, in seduta pubblica, nel seguente modo:

- a. verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- b. aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare l'esame e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
- c. procedere all'ammissione delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare alle fasi successive.

In caso di esclusione di un'impresa concorrente nella fase amministrativa, il seggio di gara potrà accedere al sistema ed escluderla dalla procedura; in tal caso il sistema non consentirà lo sblocco e l'accesso alla busta economica della stessa.

Qualora necessario le operazioni di cui sopra potranno svolgersi in più sedute pubbliche.

Dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni sarà data pubblicità ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Saranno resi noti i concorrenti ammessi, quelli eventualmente esclusi e quelli che dovranno procedere ad integrare le dichiarazioni e/o la documentazione presentata, ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D.Lgs. 50/2016.

14.3 Qualora il Seggio di gara non proceda nella stessa seduta di apertura della busta di qualifica all'apertura della busta contenente l'offerta economica, la stazione appaltante comunicherà per via telematica, sul sito istituzionale dell'Amministrazione <http://www.comune.nuraminis.ca.it> sezione bandi e gare e/o messaggistica della piattaforma SardegnaCAT e/o a mezzo pec a ciascuna impresa concorrente, il giorno e l'ora in cui si terrà la seduta pubblica per l'apertura delle buste economiche.

Di seguito le fasi per l'analisi delle offerte:

- 1) lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
- 2) redazione della graduatoria di gara;

In caso di ex aequo tra le migliori offerte si procederà, in seduta pubblica, al sorteggio tra le offerte risultanti con la stessa offerta economica.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Ai sensi dell'art. 97 c. 3 bis del D. Lgs. 50/2016, si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta solo qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Poiché il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia si procederà in al sorteggio di uno dei metodi di cui all'art. 97 c.2 del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Resta comunque ferma la facoltà, per la stazione appaltante, di cui all'art. 97, comma 6, del più volte citato D.Lgs, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso inaffidabili e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra si formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

- **Si procederà all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta -congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.**
- Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
- La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente

cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

- La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
- L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
- In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
- Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
- Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
- La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
- L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all'articolo 32, comma 8, del d.lgs 50/2016.
- All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
- Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica.
- Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
- Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
- **Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
- L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

18. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

19. CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura di gara dovranno essere posti alla Stazione Appaltante mediante l'utilizzo dell'apposita sezione disponibile sulla piattaforma CATSardegna non oltre il quinto giorno precedente alla data di scadenza prevista nel bando per la presentazione delle offerte. I quesiti e le risposte saranno pubblicati, in forma anonima, nel sito internet istituzionale dell'Ente, sezione Bandi e Gare e/o su www.sardegnaecat.it nella sezione dedicata alla procedura di gara.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare. Si rimanda

all'informativa completa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, di cui in allegato.

Il Responsabile dell'Area 1
Anna Maria Marcella Simbula